

**S**e l'obiettivo principe di una Legge per la Sicurezza è quello di tutelare e prevenire i danni alla salute, è necessario che si smetta di ragionare per adempimenti e si definiscano le responsabilità di ciascuno in termini chiari, concreti e realistici.

La scuola non è un luogo di lavoro qualsiasi.

Occorre pertanto partire dalle sue specificità e sue particolarità tenendo conto della presenza dei minori, della densità di frequentazione nelle fasce orarie dedicate alle lezioni, della distribuzione degli spazi all'interno degli edifici e dell'articolazione territoriale di un istituto scolastico su più sedi e più comuni (soprattutto quando un dirigente si trova a gestire più di un istituto scolastico a seguito del grave problema delle reggenze). In sostanza la sicurezza è una responsabilità connaturata nella scuola e nella comunità educante che non ha alcuna possibilità di assimilazione con nessun'altra struttura pubblica.

Allo stesso modo è bene ricordare che chi lavora a scuola non affronta gli stessi rischi di chi lavora alla Arcelor Mittal (a cui peraltro viene concesso lo scudo penale) e perciò sarebbe bene che la materia fosse diversamente gestita sul piano dei controlli e delle sanzioni, in coerenza con le sue specificità.

La scuola non dispone di un ufficio tecnico, né, salvo qualche eccezione fortunata, di personale con qualifiche tecniche e formazione specialistica sull'argomento. Il dirigente scolastico solitamente per la redazione del documento di valutazione dei rischi si avvale di un professionista esterno le cui concrete responsabilità non sono chiarite.

Pertanto, il Dirigente è un datore di lavoro "anomalo" perché ha un profilo di gestione dell'attività scolastica, ma non ha controllo diretto sugli edifici rispetto a cui è competente l'Ente proprietario e non ha autonomi poteri di spesa, neppure per l'assunzione a tempo determinato di collaboratori scolastici.

La qualifica di datore di lavoro attribuita al dirigente scolastico sulla base delle norme sull'autonomia scolastica, dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 come coordinato con il D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106, è contraddetta dalla stessa norma che descrive il datore di lavoro come quel soggetto che, secondo il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Contraddizione evidenziata anche dall'autorevole magistrato Raffaele Guariniello che sostiene che per "La sicurezza nelle scuole è necessaria una corretta ripartizione di responsabilità fra dirigenti scolastici e decisori politici". (25 gennaio 2016 Torino).

Nella fattispecie occorre una chiara divisione delle responsabilità: di gestione per i dirigenti scolastici, di manutenzione ordinaria e straordinaria per gli Enti proprietari dell'immobile.

Bisogna partire da informazioni corrette, liberando la figura del dirigente da reticoli burocratici inestricabili che lo vedono responsabile in prima persona di tutto quello che avviene nella sua

scuola, senza che egli sia in grado materialmente di poter davvero controllare tutto, anche perché non ne ha le competenze e costringendolo, nel contempo, a trascurare le mansioni proprie legate agli aspetti educativo- didattici.

Serve, a nostro parere, una delega al Governo per rendere effettiva e possibile la gestione della sicurezza sul luogo di lavoro con strumenti e modalità coerenti e concreti. La sicurezza a scuola deve essere il risultato finale della collaborazione tra diversi soggetti: a) il dirigente quale responsabile della gestione delle attività con obblighi di sorveglianza e coordinamento; b) l'ente proprietario responsabile della tenuta delle strutture scolastiche e dei controlli periodici connessi; c) gli Enti di controllo (ASL e Vigili del Fuoco) che sono chiamati in causa nella fase di autorizzazione e certificazione all'uso delle strutture e che effettuano periodiche verifiche e controlli spesso con esiti sanzionatori nei confronti dei dirigenti o dell'Ente Locale anziché essere impegnati in attività di consulenza supporto e formazione del personale o di prevenzione del rischio.

Negli altri Paesi europei, per esempio, il documento di valutazione dei rischi di un istituto scolastico è redatto dagli stessi Enti di Controllo in collaborazione con il responsabile didattico della struttura e le misure di riduzione del rischio sono definite concordemente perché l'obiettivo non è sanzionare, ma garantire il massimo livello di sicurezza possibile a tutela di tutti.

Uno dei problemi della norma in vigore sta nella scarsa chiarezza. Vanno definite in modo inequivocabile le responsabilità dei diversi Enti sulla base delle reali competenze individuate per legge prevedendo l'obbligo di collaborazione fra i diversi attori secondo il modello della responsabilità solidale ove la prevista collaborazione non sia stata attivata, peraltro la norma stessa prevedeva una delega al governo, mai esercitata, che aveva il compito di adattare la norma generale alla situazione particolare delle Istituzioni scolastiche stesse.

In conclusione, la UIL Scuola Dipartimento della dirigenza scolastica punta a delimitare le responsabilità in capo ai dirigenti scolastici, precisando meglio le responsabilità proprie di altri soggetti pubblici e privati dando una prima risposta al problema. Tuttavia esse non paiono sufficienti a superare una situazione che merita una normazione specifica in relazione alla complessità dei temi richiamati, che rischiano di pregiudicare il buon funzionamento del servizio di istruzione che esplica una funzione essenziale ed obbligatoria per lo stato, non risolvendo i problemi di sicurezza nelle scuole. Problemi che si sono venuti a creare proprio per il mancato esercizio della delega al governo prevista sulla materia e che oggi con un intervento legislativo auspichiamo sia possibile ripristinare.

In alternativa alla via legislativa, la UIL Scuola propone che si scelga la via contrattuale, cioè, che sia dato mandato all'Aran, con uno specifico atto di indirizzo, di trattare la materia nell'ambito della contrattazione collettiva, in coerenza con il d. leg.vo n. 81/08, visto che si tratta di obbligazioni che attengono al rapporto di lavoro del dirigente scolastico che è possibile regolare, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del il T.U. n. 165/01.

*Roma, 20 novembre 2019*